

- (14) L'infrastruttura di comunicazione comune utilizzata per lo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziari dovrebbe essere la rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (s-TESTA) o qualsiasi suo ulteriore sviluppo o rete sicura alternativa.
- (15) Nonostante la possibilità di avvalersi di programmi finanziari dell'Unione in conformità delle norme applicabili, ogni Stato membro dovrebbe sostenere i propri costi per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione della propria banca dati di casellari giudiziari e per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione degli adeguamenti tecnici necessari per usare ECRIS.
- (16) La presente direttiva rispetta diritti e libertà fondamentali sanciti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, i diritti al ricorso giurisdizionale e amministrativo, il principio dell'uguaglianza davanti alla legge, il diritto a un giusto processo, la presunzione d'innocenza e il divieto generale di discriminazione. La presente direttiva dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi.
- (17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire consentire uno scambio rapido ed efficace di informazioni accurate estratte dai casellari giudiziari relative ai cittadini di paesi terzi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, ponendo in essere norme comuni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (18) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (19) A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (20) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
- (21) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾ e ha espresso un parere il 13 aprile 2016⁽¹¹⁾.
- (22) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione quadro 2009/315/GAI,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della decisione quadro 2009/315/GAI

La decisione quadro 2009/315/GAI è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

La presente decisione quadro

- a) definisce le condizioni a cui lo Stato membro di condanna scambia con gli altri Stati membri le informazioni sulle condanne;

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽¹¹⁾ GU C 186 del 25.5.2016, pag. 7.

